



Dott. ssa Saramaria Carcangiu
Dottore Commercialista - Revisore Legale Contabile

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.27
Data 18/12/2019

OGGETTO: parere sulla proposta di CCDIE per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2019.

L'anno 2019, il giorno 18 del mese di Dicembre, la Dott.ssa Saramaria Carcangiu, nella sua qualità di organo di Revisore dei Conti del Comune di Villacidro è chiamata ad esprimere il proprio parere in merito all'ipotesi di accordo inerente la costituzione del fondo risorse decentrate relative all'anno 2019. Alla luce dei documenti acquisiti.

Premesso:

- 1) che l'articolo 40, comma 3-bis. del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa debbano rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
 - 2) che l'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 prevede che il collegio dei revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, richiesto anche dall'articolo 8, c. 6, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
 - 3) che in applicazione dell'articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
 - 4) Che l'art. 23, comma 2, D.lgs. 75 del 25/05/2017 prevede che al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 01.01.2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale N.129 del 30.10.2019 con la quale sono state fornite le direttive per l'inserimento delle risorse variabili e sono state impartite le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica;
- 5) Con la determinazione del responsabile del servizio personale n. 1536 del 04.11.2019, è stato costituito il Fondo risorse decentrate anno 2019;



Dott. ssa Saramaria Carcangiu
Dottore Commercialista - Revisore Legale Contabile

- 6) Vista la determinazione del Servizio Personale-Contratti e Contenzioso N.205 del 28.11.2019, con la quale sono state impegnate le somme relative al fondo risorse decentrate, recante il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- 7) che, come risulta dalla relazione del Responsabile del Servizio personale e contenzioso il fondo delle risorse decentrate è stato costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 ;
- Richiamato l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato".
- Il revisore rilevato che nella parte variabile del fondo sono stati inseriti € 17.793,31 relativi ad incentivi per le funzioni tecniche non soggette a vincolo ,ricorda che la deliberazione n.301/2019 della Corte dei Conti del Veneto subordina l' erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche allo svolgimento di una gara ed alla distinzione tra direttore dell'esecuzione e RUP per gli appalti di forniture e servizi. Pertanto, il divieto di erogazione degli incentivi deve applicarsi nel caso di appalti inferiori ad € 40.000,00 soglia entro la quale l'Ente può dare corso all'affidamento diretto ed anche per gli appalti di forniture o di servizi per i quali si riscontri la coincidenza tra il RUP ed il direttore dell'esecuzione.
- Inoltre "per l'erogazione di detti incentivi l'ente deve munirsi di un apposito regolamento, essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo e la sede idonea, unitamente alla contrattazione decentrata, per circoscrivere dettagliatamente le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati".(Sezione delle autonomie, deliberazione n. 6/2018/QMIG cit.; Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, deliberazione n. 353/2016/PAR)."
- Riguardo alle disposizioni contenute nell'articolo 33 del DL n. 34/2019 che pone in capo ai Comuni l'onere di adeguare il fondo "in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."
- Il revisore ritiene, come suggerito da autorevole dottrina, che non avendo l'Ente provveduto ad applicare le disposizioni contenute in tale articolo , pur nell'incertezza normativa, sarebbe opportuno, dopo aver provveduto alla quantificazione del taglio da apportare al fondo, accantonare le risorse così quantificate da destinare eventualmente all'incentivazione delle performance nel caso in cui tali tagli risultino non dovuti.



Dott. ssa Saramaria Carcangiu
Dottore Commercialista - Revisore Legale Contabile

L'organo di revisione ricorda ancora che : il disposto dell'art.17, comma 5, del CCNL 1 Aprile 1999 consente il riporto delle somme non utilizzate nell'anno precedente in aumento del fondo dell'anno successivo solo per le somme derivanti dalla parte stabile del Fondo, mentre le economie di parte variabile, non potendo incrementare il fondo per l'anno successivo, si trasformano in economie di bilancio.

Verificato

-il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 del D.Lgs 165/2001, il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016 così come previsto dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017.

Il Revisore

Sulla base delle considerazioni sopra esplicitate esprime **parere favorevole** in merito alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2019 sottoscrizione definitiva del CCDIE di cui trattasi fatti salvi il rispetto dei principi sopra evidenziati.

RICORDA CHE:

- l'Ente ha l'obbligo di trasmissione dei contratti decentrati alla Corte dei Conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato;
- l'Ente ha l'obbligo di trasmettere all'Aran per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento al bilancio annuale e pluriennale;
- l'Ente ha l'obbligo di pubblicazione sul sito internet dell'Ente degli atti della contrattazione integrativa.
- Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

L'organo di revisione economico-finanziaria